



Allegato alla Deliberazione C.C.n. _____ del _____

COMUNE DI PONTREMOLI

Provincia di Massa-Carrara



Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione

operanti fra i 100 Khz e 300 Ghz

(ai sensi Art. 9 L. R. n.49 del 06 ottobre 2011)

Il Coordinatore del Settore Assetto al Territorio

(Ing. Roberto Bertolini)

_____ -

Il Sindaco

(Prof.ssa Lucia Baracchini)



Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

Il presente programma definisce la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento dei siti e degli impianti di radiocomunicazione in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale 6 Ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) ed in conformità delle altre norme di Legge vigenti in materia.

Disciplina il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di radiocomunicazione sul territorio comunale di Pontremoli compresi tra 100 KHz e 300 GHz, la distribuzione sul territorio degli stessi, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di minimizzazione e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- a) i **ponti radio** con potenza massima al connettore di antenna ≤ 5 W;
- b) gli **impianti fissi** con **potenza massima al connettore di antenna ≤ 5 W**, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W;
- c) i **microimpianti** così come definiti dalla legge regionale della Legge Regionale 6 Ottobre 2011, n. 49 della Legge Regionale 6 Ottobre 2011, n. 49 Art. 2 c. 2 lettera f;
- d) **impianti fissi ad uso radioamatoriale** operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W.

Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).



Art. 2 Localizzazione siti ed impianti di comunicazione attivi sul territorio comunale

a) Radiotelevisivi

Le strutture di sostegno ed i Box asserviti (siti) adibiti all'esercizio degli impianti radiotelevisivi già presenti nel territorio comunale restano ubicati nelle aree occupate se ed in quanto soddisfino i criteri localizzativi di cui all'Art. 11 della Legge Regionale 49/2011.

Tutti i siti di comunicazione adibiti all'uso radiotelevisivo sono riportati nell'elaborato grafico n. 50 del Piano Strutturale adottato in data 31/07/2012 con delibera n. 34 del 31.07.2012 di C.C.

b) Impianti a servizio della telefonia, mobile e fissa

Le strutture di sostegno ed i Box asserviti (siti) adibiti all'esercizio degli impianti per la telefonia mobile già presenti nel territorio comunale restano ubicati nelle aree occupate se ed in quanto soddisfino i criteri localizzativi di cui all'Art. 11 della Legge Regionale 49/2011. Tutti i siti di comunicazione adibiti all'uso della telefonia mobile e fissa sono riportati nell'elaborato grafico n. 50 del Piano Strutturale adottato in data 31/07/2012 con delibera n. 34 del 31.07.2012 di C.C.

Non potranno essere installati in aree urbane ad alta densità di popolazione – in particolare se individuate dal piano strutturale quali aree identificate tra quelle di “paesaggio fragile” - nuovi impianti di telefonia mobile presso siti che ne ospitino altri già esistenti. Per gli impianti già presenti in tali aree il Comune provvederà a favorire ed incentivare la loro delocalizzazione verso aree più idonee, rispondenti alle previsioni del presente programma. I titolari di impianti ivi ubicati dovranno comunque depositare presso gli uffici comunali, per le opportune verifiche, ogni dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del presente programma, tutti i dati inerenti le misure di livello dei campi elettromagnetici nelle immediate vicinanze degli impianti.



Art. 3 Localizzazione nuovi siti di comunicazione

Tutti i nuovi siti adibiti all'installazione di impianti di comunicazione dovranno essere localizzati nel rispetto:

- -del Piano strutturale riadottato in data 31/07/2012 con delibera n. 34 del 31.07.2012 di C.C., quadro conoscitivo Tavole n. 71 – 72 – 73;
- -dei criteri localizzativi dell'1 art.11 Legge Regionale 49/2011;
- -del presente programma.

Tutti gli impianti dovranno utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici generati.

La realizzazione o la trasformazione dei siti di comunicazione deve avvenire secondo quanto indicato dalle normative specifiche di settore.

I siti di comunicazione dovranno essere accessibili, oltre che al personale tecnico preposto alla installazione e alle manutenzioni, anche a tecnici incaricati dal Comune dell'attività di verifica e alle altre autorità preposte al controllo ai sensi della normativa vigente.

a) Radiotelevisivi

Le nuove strutture di sostegno e Box asserviti (siti), per la collocazione di nuovi impianti radiotelevisivi, devono essere localizzati nelle aree già individuate ed utilizzate per gli impianti esistenti, in zone comunque prevalentemente non edificate. Fatta salva la necessità di limitare l'inquinamento di tali aree è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi.

b) telefonia mobile

Le nuove strutture di sostegno e Box asserviti (siti), per la collocazione di nuovi impianti per la telefonia mobile, devono essere localizzati in aree collinari, agricole, boschive, industriali, di proprietà comunale con i seguenti criteri da seguire in ordine



di priorità per la loro localizzazione,

- Aree collinari, agricole, boschive,
- Aree industriali,
- Aree di rispetto cimiteriale;
- Infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- Aree sportive;
- Altre aree ed edifici di proprietà comunale;

I siti di proprietà privata situati esternamente al centro abitato del Capoluogo saranno utilizzabili solo nel caso in cui tutte le precedenti localizzazioni risultino inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi;

Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti sarà consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo; a tal fine, in fase progettuale, saranno valutate forme, dimensioni, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione.

E' di norma vietata (art. 11, comma 1, lettera e) e comma 2, L.R. 49/2011) l'installazione di impianti di comunicazione sui ricettori sensibili individuati all'art. 4 del presente programma, nelle relative pertinenze e nel raggio di 50m (aree intensamente frequentate) da essi, tenuto conto del rispetto del principio di precauzione come principio fondamentale di esercizio in materia di impianti di radiocomunicazione.

I siti dovranno essere mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

Nel caso di installazione su edifici di proprietà comunale, i gestori dovranno inoltre tenere conto:

- della conformazione architettonica degli stessi, in particolare armonizzando la posa in opera dei sistemi radianti e parabole;



- della valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione.

Art. 4 Aree sensibili

Sono da considerare aree sensibili e quindi soggette alle limitazioni di cui alla Legge ed al presente programma:

- **Edifici scolastici:**
 - scuole dell'infanzia (ex scuole materne)
 - scuole primarie (ex scuole elementari)
 - scuole secondarie di 1° grado (ex scuole medie)
 - scuole superiori
- **Edifici a funzione pubblica o di uso pubblico:**
 - asili nido,
 - Istituto Penitenziario Minorile
 - ospedali
 - case di riposo
 - case di cura
 - aree verdi attrezzate per la permanenza ed il gioco dei bambini
 - castello del Piagnaro

Art. 5 Aree di proprietà comunale - locazione

Le aree di proprietà comunale messe a disposizione per i piani di sviluppo dei gestori telefonici – fatte salve le aree indicate all'art. 4 - sono riportate nelle tavole n. 68–69–70 del Piano Strutturale adottato in data 31/07/2012 con delibera n. 34 del 31.07.2012 di C.C..

Le aree potranno essere utilizzate anche per le delocalizzazioni che si rendessero necessarie.



Le aree di proprietà comunale previste per la realizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile saranno oggetto di locazione tra l'Amministrazione Comunale ed i gestori, secondo modalità e termini da definire tra le parti.

Art. 6 Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo

Il **titolo abilitativo** per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dal comune, tramite l'ufficio SUAP, ai sensi D.Lgs 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto:

- a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione assentiti dal parere dell'ARPAT;
- b) degli obiettivi di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 2, L.R. n. 49/2011;
- c) del programma comunale degli impianti ed in particolare delle localizzazioni previste nello stesso;
- d) dei vincoli, delle autorizzazioni e dei pareri di altri enti previsti e necessari.

Ai fini della formazione e gestione del **programma comunale degli impianti** il Comune si avvale delle informazioni reperibili al Catasto regionale degli impianti, presso il quale i gestori presentano entro il **31 ottobre** di ogni anno il **programma di sviluppo della rete** e la dichiarazione sugli impianti contenente, tra altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, e delle loro localizzazioni.

Ogni accorpamento di impianti deve essere oggetto di specifica valutazione in relazione al rischio che una eccessiva concentrazione porti ad una elevazione, anziché ad una riduzione, dell'inquinamento elettromagnetico gravante sulla popolazione maggiormente esposta in contrasto con le finalità della legge.

La documentazione è inviata in forma telematica ed è aggiornata, ove necessario, entro un termine fissato dalla Giunta Regionale.

Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, il Comune e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.



Il **titolo abilitativo** è rilasciato nell'ambito di un procedimento:

- a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003, nonché
- b) la compatibilità con il programma comunale;
- c) che si svolge in via telematica quando è coinvolto il SUAP, secondo le modalità di cui all'articolo 12 della l.r. 40/2009.

Entro novanta giorni dall'installazione i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001, posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l'etichetta contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

Il Comune può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete. Ogni altra richiesta deve essere inoltrata dai gestori nell'ambito della procedura di presentazione del programma entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 7 Piani di sviluppo (PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE)

L'autorizzazione comunale di cui all'art. 6, è subordinata prioritariamente alla presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, di un **programma annuale di sviluppo delle reti** ovvero del **piano delle installazioni degli impianti**.

La presentazione dei piani annuali delle installazione degli impianti deve essere corredata da:

- a) planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
- b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti;
- c) documentazione tecnica indicante la tipologia di impianto e tecnologie previste.

Il **piano annuale** viene presentato dagli operatori interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Il Comune elabora un proprio **programma di implementazione del Piano comunale**, individuando i siti in risposta alle richieste presentate entro 90 giorni successivi



alla data di scadenza per la consegna dei programmi da parte dei gestori. Tale programma si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del periodo e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;

Art. 8 Aggiornamento del programma

I gestori telefonici interessati ad insediare o implementare gli impianti sul territorio comunale, devono presentare al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno il *Piano-sviluppo annuale della rete*, nel quale possono anche essere evidenziate e motivate le necessità di ulteriore individuazione di siti per aree tecnologiche al di fuori di quelle preferenziali.

Le richieste di insediamento di nuovi impianti per la telefonia mobile al di fuori delle aree preferenziali saranno oggetto di specifico parere da parte dell'Osservatorio Comunale e sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale. La collocazione di nuovi impianti per la telefonia mobile dovrà comunque verificare e privilegiare l'alloggiamento nelle aree preferenziali individuate con il programma comunale e/o su impianti già esistenti (cositing) e conformi alle norme di Legge, oltre che al presente programma.

Art. 9 Catasto regionale degli impianti

I dati tecnici, anagrafici e topografici degli impianti in esercizio sul territorio comunale sono contenuti nel Catasto regionale degli impianti, istituito presso Arpat, che persegue la finalità di stimare i livelli di campo elettromagnetico nel territorio con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

Il Catasto regionale è gestito in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'articolo 5 della Legge Regionale 49/2011.

Art. 10 Impianti mobili su carrato, impianti provvisori

I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

- a) l'ubicazione dell'impianto;



b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

- 1) i diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
- 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- 4) il guadagno dell'antenna;
- 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- 6) la polarizzazione;
- 7) la frequenza utilizzata;
- 8) la potenza massima immessa in antenna.

Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri Arpat ed USL. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a sei mesi e non è soggetta a proroga.

Art. 11 Partecipazione ed informazione

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta da ARPAT.

Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente regolamento e gli elaborati ad esso allegati, nonché per verificarne l'attuazione, è istituito un **Osservatorio Comunale Permanente** con funzione propositiva e consultiva costituito dai seguenti componenti:

- assessore urbanistica;
- assessore ambiente;
- responsabile servizio Urbanistica (o suo delegato);
- responsabile Servizio Ambiente (o suo delegato);



- un rappresentante delle associazioni presenti sul territorio ed attive sul problema dell'inquinamento elettromagnetico, designato dal Consiglio Comunale su indicazione delle Associazioni medesime;
- rappresentanti degli impianti di radiocomunicazione;

Svolge i compiti di **segreteria** l'Ufficio della segreteria del Sindaco.

L'osservatorio permanente può avvalersi di consulenti esterni, acquisisce chiarimenti e notizie integrative, valuta le ipotesi di localizzazioni nelle aree di ricerca e piani di sviluppo dei gestori/concessionari di impianti di radiocomunicazione al fine di aggiornare il programma comunale.

L'osservatorio permanente dovrà riunirsi con cadenza, di norma semestrale o annuale, per sottoporre all'Amministrazione Comunale gli eventuali aggiornamenti da apporre al programma comunale, in relazione alle innovazioni tecnologiche con le conseguenziali esigenze e l'individuazione di nuovi siti per la copertura capillare del territorio con particolare attenzione e riguardo alla frazioni di montagna non ancora servite.

Art. 12 Vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'ARPAT e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'articolo 13 della L.R. 49/2011.

Art. 13 Azioni di risanamento

Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione regionale dei **piani di risanamento**, il comune ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal D.P.C.M. di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità (art. 12 L.R. 49/2011).

Le azioni di risanamento:



- a) sono disposte dal Comune non oltre un anno dall'accertamento del superamento dei limiti stabilendo tempi e modalità di attuazione;
- b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
- c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

In ogni caso il comune assicura, anche mediante poteri d'urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il comune provvede alla delocalizzazione degli impianti nelle aree preferenziali più prossime alla localizzazione in difetto.

Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un Comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.

Art. 14 Responsabilità Inadempienze e sanzioni

Nel caso di accertamento di installazioni o di emissioni non conformi ai titoli autorizzativi e alla legislazione vigente in materia, si provvederà alla irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 14 della L.R. 49/2011.

Il gestore titolare dovrà procedere all'adeguamento secondo le modalità che saranno indicate di volta in volta in ragione della gravità della violazione.

L'avvenuto risanamento, relativo alle nuove caratteristiche dell'impianto, deve essere provato tramite parere positivo dell'ARPAT e dell'ASL.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dichiarato urgente, entra in vigore il giorno alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione, come stabilito dall'art. 84, comma 6 dello Statuto Comunale.

Il presente Regolamento ha durata **triennale** ed è aggiornato annualmente, qualora necessario.



Per quanto non espressamente previsto in questo regolamento comunale si applicano i riferimenti di legge.